

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO RURALE DELLA TOSCANA DEL SUD

Art.1 "Oggetto, principi, finalità"

• Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle regole di funzionamento dell'Assemblea del Distretto Rurale della Toscana del Sud (di seguito Assemblea), ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n. 17 del 5 aprile 2017 "Nuova disciplina dei Distretti rurali" (di seguito LR17/2017) e del successivo Regolamento di attuazione del 23.03.2018 n. 14/R . L'Assemblea del Distretto Rurale della Toscana del Sud ha la funzione di:

- approvare il progetto economico territoriale e gli eventuali aggiornamenti proposto dal Soggetto Referente, individuato nella Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- verificare e garantire la sua attuazione.

Inoltre deve garantire:

- l'effettiva possibilità di adesione al Distretto rurale per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;
- l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti Aderenti e la condivisione delle informazioni;
- la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del Distretto e l'interazione con i soggetti esterni;
- la gestione delle possibili misure di intervento previste a tutela dell'efficace e corretto funzionamento del Distretto.

Art. 2 "Insediamento"

1. Nella sua prima seduta, l'Assemblea sarà convocata dal Presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nella sua qualità di capofila del Comitato promotore e Soggetto Referente del Distretto. In tale seduta l'Assemblea dovrà:

- Individuare il Presidente pro-tempore
- Approvare il presente regolamento
- Stabilire la data per eleggere il Presidente e il vice-Presidente

Art. 3 "Gli Aderenti"

1. Sono membri di diritto dell'Assemblea tutti gli Aderenti che hanno sottoscritto l'accordo di Distretto che potranno partecipare attraverso il loro legale rappresentante o un suo delegato. Ciascun Aderente ha diritto a un voto.

Art. 4 "Successive adesioni"

1. Le nuove adesioni potranno avere luogo da parte dei soggetti il cui diritto è riconosciuto dall'art. 4 c. 4, della LR 17/2017; coloro che intendano aderire dovranno inviare una comunicazione PEC al Presidente dell'Assemblea di Distretto ed al Soggetto referente.

Il Presidente dell'Assemblea, verificata la sussistenza del diritto ad aderire, inserirà l'argomento tra le materie da trattare nella prima Assemblea utile. La richiesta di adesione sarà approvata con voto favorevole della maggioranza dei presenti e l'adesione si perfezionerà con la sottoscrizione dell'Accordo di Distretto da parte del nuovo Aderente.

Art. 5 “Valorizzazione poli e aree di eccellenza”

1. All'interno del Distretto Agroalimentare Toscana Sud su richiesta anche delle categorie economiche interessate, potranno essere individuati poli o aree di eccellenza, questi territori, si caratterizzano per la presenza di produzioni tipiche storicamente riconosciute quali DOC, DOCG, IGP e DOP e che nel tempo hanno sviluppato sistemi di relazioni finalizzati allo sviluppo del territorio e aggregazione delle imprese presenti nei sistemi produttivi locali quali, reti fra imprese associazioni di produttori, Strade del vino, dell'Olio e dei Sapori, Consorzi etc.
2. I soggetti di cui al comma 1 saranno individuati al fine di agevolare e accelerare i processi di consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole e i diversi settori e a facilitare la predisposizione di progetti integrati di distretto.

Art. 6 “Il Presidente”

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, ne tutela la dignità del ruolo, assicura lo svolgimento delle sue funzioni e provvede al suo proficuo funzionamento. Nelle adunanze modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei singoli componenti della stessa.
3. Il Presidente rappresenta l'intera Assemblea nei confronti del Soggetto Referente e dei singoli Aderenti, assicurando la circolazione delle informazioni all'interno del Distretto e l'efficace svolgimento di processi di concertazione.

Art. 7 “Il vice-Presidente”

1. In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il vice-Presidente ne esercita le funzioni.

Art. 8 “Elezione del Presidente e del vice-Presidente”

1. Ciascun Aderente o gruppi di Aderenti possono presentare all'Assemblea la candidatura di un Presidente e di un vice-Presidente, accompagnata da una breve indicazione degli elementi curriculari e delle motivazioni a supporto della candidatura.
2. L'elezione del Presidente e del vice-Presidente avviene con votazione unica a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Nelle successive elezioni, entro 60 giorni dalla scadenza naturale del Presidente, gli Aderenti o gruppi di essi possono inviare a mezzo PEC le loro candidature al Presidente. Il Presidente convocherà l'Assemblea per l'elezione, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla scadenza naturale del precedente mandato. Il nuovo Presidente entrerà in carica alla scadenza del mandato del predecessore.

Art. 9 “Durata in carica, dimissioni, sostituzione”

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
2. In caso di dimissioni del Presidente, il vice-Presidente ne eserciterà le funzioni e convocherà entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di dimissioni del Vice-Presidente, il Presidente informerà tutti gli Aderenti sollecitando la comunicazione di candidature, ricevute le quali convocherà l'assemblea entro 30 giorni.
3. In caso di contemporanee dimissioni o impedimento del Presidente e del vice-Presidente, le funzioni del Presidente saranno temporaneamente esercitate dal componente più anziano

dell'Assemblea che dovrà immediatamente convocare l'Assemblea, da tenersi entro 30 giorni, per eleggere il Presidente e il vice-Presidente.

Art. 10 "Il segretario dell'Assemblea"

1. Il segretario dell'Assemblea ha il compito di
 - redigere i verbali, dell'Assemblea
 - formare e tenere aggiornato il registro dei componenti dell'Assemblea,
 - assicurarsi della regolare trasmissione delle informazioni agli Aderenti.
2. Il segretario deve inoltre supportare il Presidente nel
 - garantire la circolazione delle informazioni nel Distretto
 - garantire la possibilità di accesso agli atti degli Aderenti
 - conservare il registro dei verbali e la documentazione inerente ciascuna adunanza.
3. Le funzioni del segretario normalmente non sono svolte dagli Aderenti. Il segretario è individuato tra soggetti aventi requisiti curriculari idonei, ed è incaricato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Art. 11 "Sede delle adunanze"

1. L'Assemblea nella sua prima seduta individua la sua sede abituale delle adunanze, che può essere variata dal Presidente per rispondere a specifiche esigenze.

Art. 12 "Adunanze"

1. Le adunanze si tengono ogni 6 mesi od ogni volta che se ne ravvisi la necessità per iniziativa del Presidente, di un quinto degli Aderenti o su richiesta scritta del Soggetto Referente.
2. Le adunanze, in riferimento alle materie da trattare, possono tenersi in forma aperta ad altri soggetti (ad esempio esperti, studiosi, rappresentanti della regione o parlamentari, gruppi di cittadini attraverso loro rappresentanze) che possono portare il loro contributo di conoscenze, opinioni o segnalare nuove istanze. Ciò potrà avvenire per iniziativa del Presidente o su proposta di uno o più Aderenti o del Soggetto Referente.

Art. 13 "Potere di iniziativa"

1. L'Aderente ha facoltà di presentare proposte di deliberazioni nelle materie rientranti nelle competenze dell'Assemblea individuate dalla Legge e richiamate all'art. 1 del presente regolamento, correlate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del Distretto.
2. Le proposte degli Aderenti devono essere formulate per scritto, accompagnate da una relazione illustrativa, ed inviate al Presidente, il quale le inserirà nell'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. Il Presidente del Soggetto Referente può inviare per scritto al Presidente dell'Assemblea una richiesta di confronto con l'Assemblea, fornendo tutta la documentazione utile alla materia da trattare. Il Presidente dell'Assemblea la inserirà nell'ordine del giorno della prima seduta utile o, a sua discrezione, convocando un'adunanza ad hoc.

Art. 14 "Convocazione"

1. Alle adunanze partecipano tutti gli Aderenti ed è invitato di diritto il Presidente del Soggetto Referente in qualità di uditore o di relatore quando ciò sia previsto dall'ordine del giorno.
2. La convocazione contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine delle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo PEC a tutti gli Aderenti e al Soggetto Referente 15 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione, unitamente alla documentazione utile per argomentare le deliberazioni da assumere.

4. Nei casi di motivata urgenza e necessità, in deroga a quanto previsto al precedente comma 3, i Soggetti, di cui all'art. 12 comma 1, potranno chiedere che l'Adunanza venga convocata almeno 5 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.

Art. 15 "Deliberazioni"

1. L'Assemblea può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le decisioni dell'Assemblea vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e tempestivamente comunicate in forma scritta al Soggetto Referente quando riguardino l'approvazione del Progetto economico-territoriale del distretto.

4. Le deliberazioni in merito alla modifica dell'accordo di Distretto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Aderenti.

Art. 16 "Verbale"

1. Il verbale dovrà contenere l'elenco dei presenti, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati, dovrà riportare una chiara e fedele sintesi degli interventi e delle deliberazioni assunte. È redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 "Approvazione e monitoraggio dell'attuazione del progetto economico territoriale"

1. Il Presidente dell'Assemblea, ricevuto dal Soggetto Referente il testo del progetto economico-territoriale – ovvero di sue modifiche, convoca entro 30 giorni l'Assemblea per discuterlo e approvarlo.

2. Ai fini del monitoraggio, il Soggetto Referente è chiamato a intervenire semestralmente in Assemblea per illustrare l'avanzamento dell'attuazione del progetto economico territoriale e ascoltare le osservazioni, i suggerimenti e le proposte dell'Assemblea. Tutti gli Aderenti sono tenuti a favorire e sostenere l'attuazione del progetto economico territoriale.

Art. 18 "Revoca del riconoscimento di Distretto"

1. Nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 8 del citato Regolamento attuativo regionale, il Presidente dell'Assemblea, preso atto dell'avvio del procedimento di revoca da parte della struttura competente della Regione Toscana, convocherà un'adunanza apposita nell'ambito della quale saranno esaminate le cause del procedimento di revoca e definiti tempi e modalità per l'eliminazione delle indicate irregolarità, conformemente a quanto richiesto dai competenti Uffici regionali.

2. Analogamente, come previsto all'art. 5 della richiamata legge regionale, l'Assemblea potrà avviare la procedura per la presentazione della proposta di revoca del riconoscimento del Distretto, previa convocazione di un'adunanza apposita nell'ambito della quale saranno definiti modalità e termini per la presentazione della proposta alla Regione Toscana. La delibera dovrà essere trasmessa per scritto anche al Soggetto referente.

3. I documenti inerenti la proposta di revoca sono comunicati agli Aderenti e conservati agli atti per un anno.

Art. 19 "Entrata in vigore e diffusione"

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.
2. È compito del Presidente trasmettere tempestivamente a ciascun Aderente copia del presente regolamento e delle sue eventuali successive modificazioni

Art. 20 "Tenuta degli atti"

1. Il registro degli Aderenti e le relative deleghe e il registro dei verbali e la relativa documentazione devono essere redatti e conservati in formato cartaceo ed elettronico a cura del segretario che si assicurerà di garantirne la sicurezza.

Art. 21 "Modifiche al regolamento"

1. Il Presidente o un quinto dei consiglieri possono proporre per scritto motivate modifiche al presente regolamento. Il Presidente le inserirà nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. Le modifiche saranno operative dalla seduta successiva alla loro approvazione.